



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 5, comma 2, lettera i);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 199, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 luglio 2000, n.211, recante “*Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti*”;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale,*” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare l’art. 29, che prevede il contenimento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,*” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 68, relativo alla riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture;

RAVVISATA l’esigenza di pianificare un’azione coordinata per favorire l’economicità e l’efficacia delle attività di sensibilizzazione e di rafforzamento della memoria della *Shoah*, soprattutto rispetto alle giovani generazioni, anche attraverso un costante scambio informativo e la collaborazione con le comunità ebraiche e tutti gli altri enti ed istituzioni impegnati nel consolidamento del ricordo dello sterminio e delle persecuzioni al popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti;

RITENUTO necessario costituire un tavolo di confronto interistituzionale al fine di procedere ad una efficace e coordinata programmazione delle cerimonie e delle iniziative organizzate in occasione del Giorno della Memoria, nonché all’adozione di proposte condivise e all’individuazione di tematiche appropriate;

CONSIDERATA l’opportunità di disporre di un organismo che, con approccio multidisciplinare, consenta il coordinamento dell’azione di governo e delle iniziative di ciascuna amministrazione interessata, anche attraverso il contributo degli enti e degli organismi della società civile direttamente coinvolti, per individuare temi e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'Italia la memoria di un tragico periodo della storia e affinché simili eventi non abbiano mai più a ripetersi;

DECRETA

Articolo 1 **(Istituzione e Funzioni)**

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah", di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di coordinare e razionalizzare tutte le iniziative proposte ed organizzate dalle singole Amministrazioni al fine di perpetuare la memoria della Shoah e, in particolare, di sensibilizzare le giovani generazioni sui fatti ad essa relativi.

Articolo 2 **(Composizione)**

1. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto da due rappresentanti, uno effettivo ed uno supplente, designati dalle seguenti Amministrazioni e Associazioni:

- Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale;
- Ministero dell'interno;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero per i beni e attività culturali;
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI);
- Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC).

2. Ai componenti del Comitato, nominati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non spetta alcun emolumento.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Comitato può disporre incontri e audizioni con le comunità e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Può, altresì, proporre la partecipazione ai lavori dello stesso di funzionari ed esperti di altre Amministrazioni, enti locali, di istituti universitari e enti di ricerca.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto, ove spetti, il solo trattamento di missione per la partecipazione alle riunioni e ad eventuali missioni.

Articolo 3 (Ufficio di Segreteria)

1. Il supporto amministrativo all'attività del Comitato è assicurato dall'Ufficio del Segretario generale – Ufficio studi e rapporti istituzionali.

Articolo 4 (Oneri)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5 (Durata del Comitato)

1. Il Comitato dura in carica due anni, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato

PAESE DI ...
S ...
UFFICIO ...

VISTO E ANNOTATO ... 1678

Data: 15/5/08

IL REVISOR:

D. De ...

IL DIRIGENTE

...